

TORNATA DEL 14 APRILE 1857

77

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge pel pagamento degli assegni al clero di Sardegna — Adozione della proposta relativa al medesimo fatta dal senatore Jacquemoud — Sunto di petizioni — Discussione sul progetto di legge per lo svicolamento delle piazze privilegiate — Discorso del senatore Stara e suo emendamento all'articolo 1 — Relazione, discussione ed approvazione immediata del progetto di legge per l'autorizzazione di un nuovo prestito del Governo alla Cassa ecclesiastica per il pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna — Altra presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del progetto per lo svicolamento delle piazze privilegiate — Osservazioni del senatore Riva in risposta al discorso del senatore Stara — Considerazioni dei senatori Sauli e Sclopis contro la parte del progetto relativo al libero esercizio della professione di caudico, combattute dal commissario regio Scialoja — Incidente in ordine alla chiusura della discussione generale — Osservazioni del senatore Gallina — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Nuove considerazioni del senatore Sclopis in risposta al commissario regio ed a sostegno dell'emendamento Stara — Replica del commissario regio — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione del § 1 dell'articolo 1 — Rigetto della prima parte dell'emendamento Stara al § 2 — Istanza del senatore Sclopis per lo squittinio segreto, combattuta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal senatore Debormida.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, della guerra, non che il commissario regio cavaliere Scialoja.)

PROGETTO DI LEGGE PER UN NUOVO IMPRESTO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI E SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati, portante autorizzazione al Governo di fare un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica della somma di lire 751,409 per far fronte al pagamento degli assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna nell'esercizio del 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 929.)

Siccome non solamente quest'esercizio è già incominciato, ma è già scaduto il primo trimestre in cui si sarebbero dovuti pagare questi sussidi, io prego quanto so e posso il Senato di voler esaminare e discutere il relativo progetto di legge colla massima urgenza e sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione del progetto di legge di cui ha dato comunicazione.

Avendo il signor ministro invitato il Senato a voler procedere all'esame di questo progetto colla massima urgenza e sollecitudine, io interpellarò al proposito il Senato.

Chi approva la dichiarazione d'urgenza voglia sorgere.

(È approvata.)

Siccome già nell'anno scorso usava il Senato in simili casi di procedere immediatamente all'esame ed alla discussione del progetto di legge per il quale il ministro instava per l'urgenza, così io lo pregherei di voler anche quest'anno provvedervi nello stesso modo.

JACQUEMOUND. Le projet de loi qui vient d'être présenté par monsieur le ministre de la justice est extrêmement urgent; si le Sénat voulait confier à monsieur le président le soin de nommer actuellement la Commission, elle pourrait se retirer immédiatement dans les bureaux pour examiner le projet, et présenter son rapport dans le cours de la séance.

Telle est la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation du Sénat.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposizione del senatore Jacquemoud.

La metto ai voti.

Chi intende approvarla, sorga.

(È approvata.)

Il presidente, per rispondere al mandato che gli è dato, pregherebbe i senatori Marioni, Mameli, San Martino, Collobiano e Galli di volersi riunire per esaminare questo progetto di legge, il quale potrà, se la

relazione sarà in pronto, avere in quest'adunanza stessa l'immediato suo corso.

QUABELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni.

SUNTO DI PETIZIONI.

2155. I membri del Comitato medico ligure rassegnano al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge relativo all'igiene pubblica ed all'esercizio delle professioni sanitarie.

2156. I componenti la Congregazione israelitica di Genova, esposti i danni che deriverebbero a quella Congregazione dalla legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico, ricorre al Senato perchè voglia dichiararla esclusa dalla medesima.

2157. Centoquarantun commercianti della città di Genova ricorrono al Senato perchè voglia adottare il progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2158. Duecentoventitrè abitanti del borgo di Cameri, provincia di Novara;

2159. Ventisette abitanti del borgo di Pernate, provincia di Novara;

2160. Centododici abitanti del comune di Sezzano, provincia di Novara;

2161. Quarantacinque abitanti del comune di Rementino, provincia di Novara;

2162. Trentatré abitanti del comune di Premosello, provincia di Pallanza;

2163. Centoquattro abitanti del comune di Intra, provincia di Pallanza;

2164. Trentotto abitanti del comune di Arola, provincia di Novara;

2165. Trentun abitanti del comune di Boletto, provincia di Novara;

2166. Dieci abitanti del comune di Bisagno, provincia di Novara;

2167. Ottantatré abitanti del comune di Peteraseo, provincia di Novara;

2168. Diciassette abitanti del comune di Carcogno, provincia di Novara;

2169. Trentun abitanti del comune di Pella, provincia di Novara;

2170. Sessantasei abitanti del comune di Cerano, provincia di Novara;

2171. Dodici abitanti del comune di San Maurizio di Opaglio, provincia di Novara;

2172. Seicentocinquantatré abitanti di Nizza marittima;

2173. Ottanta abitanti del comune di Saint-François di Sales, Savoia Propria;

2174. Novanta abitanti del comune di Montagny, Savoia Propria;

2175. Ottantasei abitanti del comune di Hautecour, provincia di Montiers;

2176. Centodieci abitanti del comune di Montmeillan, Savoia Propria;

2177. Ottantatré abitanti del comune de la Navoire, Savoia Propria;

2178. Centodue abitanti del comune di la Rochette, Savoia Propria;

2179. Cinquantun abitanti del comune di Villard-Sallet, Savoia Propria;

2180. Settantatré abitanti del comune de la Trinité, Savoia Propria;

2181. Cinquantanove abitanti del comune di Pierle, Savoia Propria;

2182. Ventinove abitanti del comune di la Croix de la Rochette, Savoia Propria;

2183. Quarantacinque abitanti del comune di Détrier, Savoia Propria;

2184. Centotré abitanti del comune di Lenoyer, Savoia Propria;

2185. Centododici abitanti del comune di Saint-Cergnes, provincia di Faucigny;

2186. Ottantadue abitanti del comune di Margencel, provincia di Thonon;

2187. Settantadue abitanti del comune d'Alby, provincia del Genevese;

2188. Quarantasette abitanti del comune di Mognard, provincia del Genevese;

2189. Novanta abitanti del comune di Masseng, provincia del Genevese;

2190. Settantadue abitanti del comune di Etercy, provincia del Genevese;

2191. Ventisette abitanti del comune di Marcellas, provincia del Genevese;

2192. Ottantacinque abitanti del comune di St-Eusèbe, provincia del Genevese;

2193. Trentanove abitanti del comune di Crempigny, provincia del Genevese;

2194. Tredici abitanti del comune di Versonnes, provincia del Genevese;

2195. Venticinque abitanti del comune di Bonneguète, provincia del Genevese;

2196. Sessantannove abitanti del comune di Marigny St-Marcel, provincia del Genevese;

2197. Cinquanta abitanti del comune di St-Félix, provincia del Genevese;

2198. Sessantaquattro abitanti del comune di Albens, provincia del Genevese;

2199. Sessantasette abitanti del comune di Anthy, provincia del Chiablese;

2200. Duecentoquarantatré abitanti del comune di Thollon, provincia del Chiablese;

2201. Settantacinque abitanti del comune di Lully, provincia del Chiablese;

2202. Centoquaranta abitanti del comune di Thairy, provincia del Genevese;

2203. Trentatré abitanti del comune di St-Blaise, provincia del Genevese;

2204. Sessantannove abitanti del comune di Andily, provincia del Genevese;

2205. Cinquanta abitanti del comune di Chainaz, provincia del Genevese;
2206. Trentatré abitanti del comune di Frassey, provincia del Genevese;
2207. Sessantaquattro abitanti del comune di St-Gi-rod, provincia del Genevese;
2208. Trentasei abitanti del comune di Epierre, provincia di Moriana;
2209. Trentacinque abitanti del comune di Aiguebelle, provincia di Moriana;
2210. Ventisei abitanti del comune di Ansigny, provincia del Genevese;
2211. Ottantasette abitanti del comune di St-Alban des Mortiers, provincia del Genevese;
2212. Cinquantun abitanti del comune di La Chapelle Ramhand, provincia di Faucigny;
2213. Cinquantanove abitanti del comune di Arenthon, provincia di Faucigny;
2214. Dieci abitanti del comune di St-Sist, provincia di Faucigny;
2215. Centotrentun abitanti del comune di La Roche, provincia di Faucigny;
2216. Quarantatré abitanti del comune di Cornier, provincia di Faucigny;
2217. Duecento venti abitanti del comune di Entremont-le-Vieux, Savoia Propria;
2218. Sessantotto abitanti del comune di Trévigny, Savoia Propria;
2219. Sessantanove abitanti del comune di Corbel, Savoia Propria;
2220. Ventisette abitanti del comune di Montcel, Savoia Propria;
2221. Settantacinque abitanti del comune di St-Thibond de Coux, Savoia Propria;
2222. Cinquantaquattro abitanti del comune di St-Pierre d'Entremont, Savoia Propria;
2223. Ottantadue abitanti del comune di Mont-Riond, provincia del Chiabrese;
2224. Settantadue abitanti del comune di Seytroux, provincia del Chiabrese;
2225. Ottantacinque abitanti del comune di Biol, provincia del Chiabrese;
2226. Sessantotto abitanti del comune di St-Jean d'Aulph, provincia del Chiabrese;
2227. Trentatré abitanti del comune di Amancy, provincia di Faucigny;
2228. Sessantadue abitanti del comune di Les Allues, provincia di Montiers;
2229. Quarantadue abitanti del comune di Moutiers, provincia di Montiers;
2230. Quattrocentocinquantacinque abitanti del comune di St-Maurice, provincia di Bonneville;
2231. Centodue abitanti del comune d'Ecole, Savoia Propria;
2232. Il Consiglio delegato del comune di Rezzo, provincia d'Oneglia;
2233. Il Consiglio delegato del comune di Ranze, provincia d'Oneglia;

2234. Il Consiglio delegato del comune di Aquila, provincia d'Oneglia;

2235. Il Consiglio delegato del comune di Armo, provincia d'Oneglia;

Ricorrono al Senato, perchè voglia rigettare il progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SVINCOLAMENTO DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE DEI PROCURATORI, LIQUIDATORI, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sullo svincolamento delle piazze privilegiate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 193 e 206.)

La parola essendo stata domandata dal senatore Stara, gli è accordata.

STARA. Comechè, assai di rado, o signori, io abbia per uso di prendere la parola fra cotanto senno, e di far risuonare la debole mia voce in questo augusto recinto, non di meno permettetemi che in questa occasione, se non per altro, per la particolarità della materia che si sta ventilando, io rompa il consueto silenzio per dichiararvi solennemente, che non solo volenteroso io mi associo, ma lieto applaudo al felice pensiero che ha ispirato la prima parte del progetto di legge che ha per iscopo lo svincolamento delle piazze privilegiate; e che affretto coi miei fervidi voti e col più vivo desiderio quel momento in cui questa parte del progetto, adottata dal Parlamento e sanzionata dal Re, venga recata ad atto, e compiutamente eseguita.

Ma nel tempo stesso mi sia pur lecito, o signori, di qui protestare con quello spirito di verità e giustizia che solo mi è guida e scorta in ogni mia deliberazione, che io non posso non oppormi alla seconda parte del progetto medesimo, che è intesa a proclamare e stabilire il libero esercizio della nobile, delicata ed importante professione di causidico, ossia di procuratore di cause.

Sì, o signori, con quanta alacrità e compiacenza io approvo quella prima parte del progetto, che viene di presenta sottoposto alla vostra discussione, con altrettanta energia io respingo la seconda. E, cosa più singolare che rara, quelle medesime ragioni che mi muovono a dare il pieno e volenteroso mio assenso allo svincolamento delle piazze suddette, sono pure quelle stesse che non solo mi consigliano, ma l'obbligo coscienzioso m'impongono di negare il mio voto al libero esercizio delle professioni che ne dipendono.

E non crediate, o signori, che questo mio diverso modo di apprezzare le due parti del progetto sia una convinzione novella, che dati soltanto da oggi o da ieri, ma è frutto in quella vece di una lunga esperienza, che risale ai primi principii della mia carriera, la quale conta ben tosto quarant'anni di continuo esercizio, e che senza tema di soverchia presunzione, oso dire non

sterile affatto di ogni utile risultamento nel tema appunto che di presente ne occupa. Or bene, cotesta esperienza mi ha fatto toccare con mano, e m'insegna che, quanto provvido e benefico sarà per tornare lo svincolamento delle piazze alla buona amministrazione della giustizia, al favore ed alla protezione che si deve ai litiganti, ed agli interessi del pubblico e dei privati, altrettanto funesto per tutti questi rispetti sarebbe, a parer mio, per riuscire il libero esercizio della professione di causidico.

Così fossi io dotato di quella facondia ed eloquenza, che in tanti di voi risplende e si ammira, come io potrei allora lusingarmi di tutta trasfondere negli animi vostri, o signori, quella medesima profonda e sincera convinzione che pel lungo uso ha gittate sì solide ed estese radici nel mio. Ma poichè colle ali del mio tarpato ingegno non posso sperare di poggiare tanto alto, io mi terrò contento di mostrarvi con semplici e disadorne parole, da quali considerazioni io sia mosso nel dare favorevole o contrario il mio voto. Nella quale dimostrazione, più che alle nude teorie, mi atterrò alla ragione dei fatti, poichè quelle, come voi ben sapete, buone in sè, ed in astratto, falliscono bene spesso al loro scopo nella pratica applicazione, se non vengono all'uopo temperate e modificate dai dettati dell'esperienza.

Perciò è che, come nelle macchine dell'attrito, così nelle umane istituzioni, conviene tener conto della debolezza e dell'imperfezione di nostra natura, se si vuol fare un uso saggio ed utile delle teorie. E per toccare della prima parte del progetto, nella quale non dubito di avere o tutti, o la più gran parte per consenzienti, voi di leggieri sentirete con me, o signori, che quell'infedazione delle piazze a certe e determinate famiglie che le tramandavano di padre in figlio come retaggio paterno, era un'anomalia, un controverso, che ha durato troppo, e che dura tuttora, ma che non avrebbe dovuto avere principio giammai. E se gl'inconvenienti e i disordini che seco porta un sì assurdo sistema, non trascorsero tant'oltre, e non furono tanti e sì gravi, quali si dovevano giustamente temere, ciò torna a parte di lode di quei medesimi, che in sì lungo tempo possedettero ed esercitarono le piazze suddette, i quali, da poche eccezioni in fuori, zelatori sì chiarirono dell'onore della professione, comportandosi nell'esercizio della medesima in modo da rendere, se non pregevole, almeno tollerabile il mercimonio delle piazze.

Ma è tempo ormai che cotesto mercimonio cessi del tutto e scompaia per sempre dalle nostre istituzioni e dalle nostre leggi, sicchè la professione di causidico assuma di bel nuovo quel carattere di nobiltà che non avrebbe dovuto perdere giammai.

Si dia dunque ai possessori delle piazze quel giusto, equo e proporzionato compenso che valga a risarcirli, se non in tutto, almeno in parte, del danno che soffrono: si abbiano nel fissarlo gli opportuni riguardi che reclamano tanti interessi, che, dove fossero di soverchio pregiudicati, porterebbero una gravissima perturbazione

in tante famiglie; ma le piazze si sopprimano senz'altro, e cessi una volta un sistema, che mai non avrebbe dovuto aver vita, e che pure ha vissuto sì lungo tempo. E quel che io dico dei procuratori, intendo che sia comune ai possessori delle altre piazze, ai quali vogliono essere applicati ed estesi i medesimi equitativi riguardi nel fissare il compenso che possa loro essere dovuto.

Vengo, o signori, alla seconda parte intorno alla quale, se una fatale illusione non fa velo al mio giudizio, parmi di poter affermare e mantenere che il bene della giustizia, il favore e la protezione che le leggi debbono ai litiganti, e l'interesse del pubblico e dei privati altamente reclamano contro al libero esercizio dell'importante e delicata professione di causidico. E per procedere con ordine e chiarezza in questa mia dimostrazione, io farò capo da cose positive, incontestabili, ed a voi tutti ben note, nelle quali perciò saremo tutti di leggieri consenzienti, per indi progredire a quelle più recondite e meno certe, le quali però, se io riuscirò a dimostrare e a stabilire che sono una logica, una necessaria conseguenza delle prime, mi serviranno d'inconcusso argomento a trarne quasi altrettanti corollari, le conclusioni già per me di sopra indicate, che il libero esercizio cioè della professione di causidico torna a scapito e pregiudizio della buona amministrazione dalla giustizia, dei litiganti stessi che si vogliono favorire e proteggere, e di tutti gli interessi, sì pubblici che privati, che non troverebbonsi sufficientemente tutelati e garantiti, ad onta di tutte le cautele e discipline immaginabili.

Voi converrete meco, o signori, che molte, e quali più, quali meno, ma tutte senza eccezione, di non poca e lieve importanza sono le doti che a fare un buon causidico sono richieste. E per tacere delle altre, chi non sa che in un procuratore di cause, che sappia e voglia compiere con buon successo a tutte le parti del debito del proprio ufficio, indispensabilmente richiedesi probità e rettitudine, scienza e perizia, attività e zelo, diligenza ed esattezza, vigilanza e sollecitudine somma, onestà e buona fede?

Ma se queste ed altre simili doti sono richieste al buono ed utile esercizio di sì nobile professione, credete voi che sia facile e sì frequente il rinvenirle? Per me nol credo, e voi tutti sarete meco d'accordo, che assai difficilmente e raramente s'incontrano.

Ma, se vere ed incontestabili sono le due proposizioni premesse, qual conseguenza se ne può e debba trarre dalle medesime? L'una di queste due immancabilmente: o che non bisogna lasciare l'esercizio di sì importante professione libero a tutti, ma a quelli soltanto che sieno forniti dei necessari requisiti: ovvero che la legge si metta in aperta contraddizione con sè stessa, quando dall'una parte ammette e riconosce che per un simile esercizio sono necessarie ed indispensabili le doti suddette, dall'altra poi permette che tutti vi si possano applicare, anche quelli che ne sono privi e sforzati.

Di qui non si sfugge, o signori: o riconoscete che gli indicati requisiti sono necessari, e voi dovete esigerli;

o noi sono, ed allora sia pur libero a tutti l'esercizio suddetto. Ma siccome per confessione vostra e di tutti che hanno esperienza di coteste cose, sono le mentovate doti indispensabili in chi voglia esercitare la procureria, così l'esercizio ne debbe di necessità essere vietato a chi ne vada sfornito.

Nè è da sperare che quei soli sieno per dedicarsi a sì gelosa professione, che riconosceranno di possedere le richieste doti, poichè il fatto è contrario a questa pia speranza. Molto meno è da credere che coloro che non avranno il corredo di simili doti, non troveranno campo e materia da esercitare il loro mestiere, e saranno lasciati da parte, poichè questi sono d'ordinario i più audaci ed intraprendenti, e sanno più degli altri far procaccio di cause, e di clienti con tutti i mezzi leciti ed illeciti, con tutte le arti le più fine e subdole, per *fas et nefas*, come succede.

Che se si pretende che i litiganti siano per conoscerli, e per lasciarli da parte, io vi rispondo, o signori, con una trista esperienza di circa quarant'anni, che le cose non sogliono in pratica procedere di questa conformità, e che non solo di rado, ma troppo spesso succede il contrario, quando per ignoranza, quando per inganne, quando per mille altri tranelli e reti, nelle quali pur troppo sogliono cadere ed essere avvilluppati i poveri e malaccorti litiganti.

Nè a preservarli da questi pericoli e da questi danni, voi potete o dovete lusingarvi che siano per bastare le cautele che la legge sarà per prescrivere, le discipline che sarà per instabilire, le pene che sarà per sancire, poichè la prepotenza del male soverchierà tutto, e sarà più forte di tutte le cautele e discipline che si possano immaginare, e di tutte le penalità che si possano minacciare. E poichè ho toccato delle cautele e garanzie che la legge sarà per prescrivere, permettetemi, o signori, che fin d'ora vi osservi a questo proposito, che la cauzione e la tassa, a cui si vorranno soggettare gli esercenti la professione di causidico, saranno cagione di non minori inconvenienti.

Infatti non tutti potranno procacciarsi la cauzione, che dovrà essere piuttosto forte; e quindi molti saranno per difetto della medesima impediti dall'esercitare la professione, e tra questi forse e bene spesso i più atti ed i più abili, perchè i più poveri e sprovvisti di mezzi di fortuna. Se questo sia giusto e ragionevole, a voi lascio il giudicare. Solo agginzerò che la cauzione, anche trovandosi, porterà con sè sacrifici e pesi, e che, giunti questi alla non tenue tassa da corrispondersi, saranno occasione e materia che i probi ed onesti non possano sorreggere a tali e tante spese ed aggravii; e che i perversi ed i traviati allarghino sempre più la sfera del male, ed aggravino maggiormente la condizione dei poveri clienti, affine di trarne tutto quel guadagno, o lecito od illecito, di cui abbisognano e sono avidi per soddisfare ai loro impegni ed ai loro vizi.

Pur troppo e troppo spesso una fatale esperienza ne fa toccare con mano che chi ha bottega aperta vuol vivere di questa: che anche il procuratore vorrà vivere

del suo mestiere; e che mal consiglia è la fame, massimamente quando trovasi accompagnata da altri stimoli e da malvagie passioni. Aggiungete che conseguenza inevitabile del libero esercizio sarà l'aumento smisurato e straordinario degli esercenti la professione di causidico. Ma la ragione insegna, e l'esperienza lo conferma, che, quanto maggiore è il numero di simili esercenti, tanto maggiormente pur troppo cresce ed in proporzioni spaventose il numero delle liti.

Bene spesso fomentate e promosse nel loro principio da loro stessi diventano nel loro progresso più accanite ed intralciate; sicchè, invece di essere speditamente terminate, bene spesso si perpetuano e si fanno interminabili. Colle liti poi crescono i cavilli, le vittiglie e tutte quelle male arti che le accompagnano.

Se questo sia un bene o non piuttosto un male gravissimo per gl'individui, per le famiglie, per l'intera società, io me ne appello alla vostra saviezza ed alla vostra esperienza. Per me tengo per fermo che sia una vera rovina, una vera peste; e come tale l'abbomino e la proscivo nella sua origine e nella sua causa. E qui debbo farmi carico di due obiezioni, più apparenti che solide, a parer mio, delle quali sono certo che faranno uso e grande scalpore i miei contraddittori.

Ma i mali del contrario sistema, grideranno eglino, non sono forse maggiori? Più gravi e più numerosi gli inconvenienti e i disordini? E poi, soggiungeranno i medesimi, chi mai ed in qual modo conoscerà e giudicherà se concorrano negli aspiranti all'esercizio della professione le volute doti, i necessari requisiti?

Facile e pronta, a parer mio, è la risposta alle due obiezioni suddette. E, cominciando dalla seconda: chi conoscerà e giudicherà, voi mi dite, del merito e della capacità degli aspiranti? Ed io tosto vi rispondo: il Governo, i magistrati, l'opinione pubblica, la curia, il foro stesso, tutti insomma che applaudiranno alle buone e stigmatizzeranno le cattive scelte.

Riguardo alla prima delle fattemi obiezioni, affermo e mantengo che, se scevro affatto non è di mali e d'inconvenienti il sistema che io propugno, come non lo sono tutte le istituzioni umane, saranno a cento doppi maggiori quelli che indubitatamente sorgeranno dal sistema contrario. Oltre di che gl'inconvenienti del mio sistema, se alcuni ne acchiude, sono più presto privati e particolari, laddove quelli del sistema opposto sono pubblici e generali.

Nè a scemare la gravità e l'estensione di questi, parmi, o signori, che possa e debba avere gran forza l'affermare che si fa dai sostenitori del progetto che, se si vuol libero l'esercizio della professione, sta però sempre ferma la responsabilità dei causidici esercenti; e che, giunta questa alla malleveria, a cui varranno soggettati, basterà in ogni caso a far cauti e sicuri tutti gl'interessi, quelli della giustizia non meno che quelli dei litiganti, quelli del pubblico e quelli dei privati.

Signori, belle parole sono queste, ma vuote pur troppo di effetto, poichè nella pratica applicazione è dimostrato che alle medesime tengono poi dietro tri-

stissimi fatti. Le responsabilità, voi meglio di me lo sapete, che quando sono così indefinite, estese e generali, per l'ordinario si risolvono in un bel nulla. E quindi succederà probabilmente di questa, come di molte altre, e come di quella dei ministri sotto il Governo costituzionale, della quale si può dire ciò che dell'araba Fenice favoleggiarono i poeti: « Che vi sia ognuno lo dice, dove sia nessun lo sa. »

La cauzione poi, come saggiamente avvertivano i romani giureconsulti, parlando dei tutori sospetti, *non immutat malevolum propositum*. Oltre di che è assai più sicuro e prudente consiglio quello di antivenire al male che si teme, che di andare in cerca del rimedio, dopo che è accaduto. *Satius est, diceva la stessa romana sapienza, sartam tectam servare rem, quam post vulneratam causam remedium quaerere.*

Ma se libero è l'esercizio dell'avvocazione, perchè non sarà quello altresì della procureria? Perchè, rispondo io, l'un ufficio è talmente disparato dall'altro, che darebbe certo indizio e chiaro segno di non conoscere le infinite ed enormi differenze che passano tra l'uno e l'altro, chi li volesse in questo rispetto confondere ed accomunare.

Per farvi a prima giunta capaci, o signori, che non procede il paragone, e che non si può dall'uno all'altro, come da cose totalmente diverse, argomentare e fare alcuna valevole illazione, vi basti di avvertire che chi rappresenta i litiganti, e ne fa le veci, è il solo procuratore e non l'avvocato; che quegli, e non questi, è il vero, il solo responsabile; che a quello, e non a questo, si affidano i titoli, i documenti, le carte le più preziose; che il vero padrone della lite insomma, il *dominus litis* come noi sogliamo chiamarlo, è il procuratore soltanto, e non l'avvocato. Oltre di che libero e volontario è il ministero dell'avvocato, laddove necessario e forzato è quello del procuratore; sicchè assai maggiori e diverse per l'uno, che non per l'altro vogliono essere le cantele e le garanzie, nell'interesse ben inteso dei litiganti.

Aggiungete, o signori, che quello di cui più specialmente si occupano gli avvocati, versando intorno al puro e mero diritto, il giudice può, anche d'ufficio, supplire alle loro omissioni e mancanze. Laddove non può fare altrettanto, allorchè trattasi di istruttoria e di formalità d'atti, intorno alle quali si aggira l'importante ministero dei procuratori. Se scade un termine fatale, se s'incorre in una decadenza, ogni rimedio vien meno; il giudice non può supplirvi, e il processo è irrimediabilmente e per sempre rovinato o perduto.

Queste e molte altre considerazioni, che io potrei venirvi discorrendo, bastano a farvi chiari come non istia il paragone tra il ministero degli avvocati e quello dei procuratori, e come non si possa dagli uni agli altri argomentare, per essere tra loro troppo diversi e troppo discrepanti.

Lasciamo, o signori, le cose incognite ed insuste, ed atteniamoci alle conosciute e sperimentate. Noi abbiamo l'esempio di Genova e di Casale, dove non esistono le piazze privilegiate, e dove le cose procedono assai bene,

e meglio ancora procederanno con un Consiglio di disciplina. A che dunque andremo in cerca di nuovi sistemi, belli e speciosi in apparenza, ma che nella pratica riescono assai male?

Concludendo questo mio ragionamento, o signori, io dichiaro altamente che fo voti i più sinceri perchè il cielo disperda i miei tristi presagi, e perchè io possa nei medesimi ingannarmi. Ma temo assai forte che la via, nella quale noi stiamo per entrare, non ci conduca a risultamenti perniciosi e funesti per la buona e retta amministrazione della giustizia, per la causa stessa dei litiganti, che noi siamo in debito e vogliamo proteggere e favorire, e per tanti e preziosi interessi, sì del pubblico che dei privati, che noi dobbiamo difendere e tutelare.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESTITO DEL GOVERNO ALLA CASSA ECCLESIASTICA PER IL PAGAMENTO DEGLI ASSEgni E Sussidi ECCLESIASTICI 1857 NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Il senatore Mameli ha la parola.

MAMELI, relatore. (Legge la relazione sul progetto di legge sopra menzionato). (Vedi vol. *Documenti*, pagine 927 e 929.)

PRESIDENTE. Il Senato avendo udita la relazione letta dal senatore Mameli sul progetto di legge per un nuovo prestito alla Cassa ecclesiastica, lo interpellò se intende che si medesimo abbia corso immediatamente, sospendendo momentaneamente la discussione già intrapresa del progetto sullo svincolamento delle piazze privilegiate.

Chi è di questo avviso voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

È aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

DELLA MARCHESA ALBERTO. Domando la parola solo per dire ai miei colleghi che questa legge preme moltissimo.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola darò lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2 dell'articolo 24 di essa legge, e stabiliti, per il corrente esercizio 1857, in 751,409 lire. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per far fronte a tale prestito, sarà aperta un'apposita categoria col titolo di *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1857 del Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione del detto prestito, non che di quello già fattole in esenzione della legge 2 marzo 1856, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti, e gli obblighi portati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione di detta legge.

Risultamento della votazione :

Votanti	52
Voti favorevoli	51
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA
DELLE CARCERI.**

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la riforma delle carceri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 86.)

PRESIDENTE. Da atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto che verrà stampato e distribuito.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LO SVINCOLAMENTO DELLE PIAZZE
PRIVILEGIATE.**

PRESIDENTE. Ritornando alla discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate, la parola essendo stata domandata dal relatore dell'ufficio centrale, senatore Riva, gliela accorderò.

RIVA, relatore. Non certo colla facondia dell'onorevole preopinante, locchè non mi sarebbe dato, ma colla maggior chiarezza che per me si possa, tenterò di rispondere alle obiezioni che egli venne facendo al progetto di legge che cade in discussione.

Mentre egli assentiva al principio della soppressione delle piazze, si opponeva alla libertà di esercizio della professione di procuratore che si vorrebbe inaugurarne. Le obiezioni si riducono alle seguenti: egli dichiara che per non essere contraddicenti a noi stessi, noi dobbiamo lasciar piena la libertà, o non lasciar modo veruno alla medesima. Il progetto di legge non vuole sicuramente una libertà assoluta, vuole soltanto la libertà dell'esercizio della professione in questo senso che tutti i regnicoli i quali si trovano nelle condizioni determinate dalle leggi ed ordinamenti, possano applicarsi a questo esercizio. Vuole in sostanza che non si possa negare ad uno ciò che si concesse ad un altro il quale si trovava in identiche circostanze.

Ha soggiunto che era impossibile il trovare nel libero esercizio bastanti guarentigie di probità e di capacità. Io penso, o signori, che la libertà d'esercizio infrenata da una legge la quale dia norme e prescrizioni gravissime siccome quelle che il signor guardasigilli ha dichiarato nell'altra parte del Parlamento di voler introdurre (locchè son certo vorrà qui ripetere) non potrà a meno di far trionfare il principio della moralità e della probità. Oggigiorno noi abbiamo leggi che esigono nel titolare requisiti di probità e di capacità; ma l'affluenza in certi uffici della clientela è tale e tanta, che esistono uffici di causidici nei quali pel disimpegno delle cause è necessaria l'opera di 15 o 20 impiegati.

Ora, o signori, le cose procedono in guisa che gli oppositori di questa legge niente desidererebbero di meglio salvo che si continuasse in quello stato di cose. Dunque credete voi, che posta la libertà d'esercizio, quando questi impiegati potranno per conto loro proprio disimpegnare quelle incumbenze che ora disimpegnano a nome e per conto del principale, quando essi avranno una responsabilità diretta verso la società e verso i litiganti, credete voi che verranno meno a quell'ufficio a cui non vengono meno ora che non hanno altra responsabilità salvo quella verso il loro titolare?

Soggiungeva che la cauzione e la tassa che si vorrebbe imporre ai liberi esercenti sarebbe sempre un incaglio, sarebbe sempre un ostacolo a che chiunque avesse la capacità e la probità potesse esercitare.

Ma, o signori, questa cauzione, limitata ad una discreta somma, non sarà un ostacolo quale lo è oggi giorno quella che si deve pagare per l'acquisto delle piazze da procuratore. L'acquisto del posto di procuratore richiede una somma di molto maggiore riguardo al costo di quello cui ascenderà la cauzione che sarà richiesta: oltre a ciò la cauzione continuerà a recare frutti, a produrre interessi a profitto di chi la prestava, mentre per contro il capitale impiegato nella postulazione non produce frutto. E questa è una circostanza che basta per ostare all'effettiva moralità del causidico, perchè in corrispettivo del lavoro egli dovrà non solamente esigere quello che è giusto per compenso delle sue fatiche, ma altresì esigere un tanto a titolo d'interesse della somma che ha sborsato.

Aggiungeva che l'aumento dei causidici sarebbe causa di un aumento gravissimo di litigi; soggiungeva ancora che i clienti non hanno capacità per distinguere il buono dal cattivo procuratore, il probo dal malvagio. Ma, o signori, questa distinzione tra la capacità e la non capacità, tra la malvagità e la moralità la fa la legge coercitiva della libertà dell'esercizio, e non vi è pericolo che i clienti possano sbagliare.

L'onorevole preopinante citava l'esperienza del nostro paese, alludeva vale a dire a quella turba di postulanti i quali invasero i nostri tribunali, e contro dei quali il Senato di Torino fu in obbligo bene spesso di porgere reclami e di proibire assolutamente la postulazione; ma questi postulanti erano altrettanti intrusi, non regolati da una legge repressiva, quella legge che noi vogliamo

e senza della quale l'ufficio centrale sarebbe stato unanime a respingere il principio della libertà di esercizio. Quanto poi all'aumento delle liti, allontanato il pericolo che venga meno la probità nei causidici, è anche allontanato il pericolo che si aggravi la causa dei litigi, perchè la probità sarà una guarentigia e la concorrenza stessa farà sì che il procuratore agirà con tanta maggiore energia che per lui si possa per far in modo che le liti cessino al più presto, onde avere una clientela proficua a lui e non venire sopraffatto dai suoi concorrenti.

Dichiarava ancora che non sta il paragone tra le altre professioni, quella, per esempio, dell'avvocato con quella del postulante; diceva che il procuratore è egli il *dominus* della lite; che alle sue mani sono affidati documenti importanti; che la ritardata o la obliata produzione di certi titoli poteva compromettere definitivamente la causa del litigio, mentre al contrario l'avvocato non era che un consulente, non faceva che studi di diritto, ai quali studi ove fossero ommessi poteva sopprimere il giudice. Ma, o signori, le liti si aprono per lo più dietro un consiglio degli avvocati; son dessi che possono trarre a rovina un padre di famiglia; è l'avvocato il quale o per ignoranza o per malizia può dichiarare che la lite ha un appoggio legale mentre non l'ha. La responsabilità adunque è ben più grave per l'avvocato che quella del causidico, la cui professione non si estende in fin dei conti che al materiale lavoro della presentazione dei documenti...

SCLOPIS. Domando la parola.

RIVA, relatore... la negligenza nella quale presentazione può dar luogo ad indennità che i clienti potranno conseguire pur sempre rivolgendosi sulla cauzione che verrà stabilita.

Io credo di avere così risposto alle obiezioni che vennero fatte dall'onorevole Stara; mi riservo di fare ulteriori osservazioni dopo sentite quelle degli altri oratori.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sauli.

SAULI. Potrebbe parere sommamente strano se a stemio com'io fui sempre da ogni maniera di litigio, mi facessi a ragionar di proposito intorno alla parte della legge che vi è proposta per lo svincolamento dei posti privilegiati di procuratore. Mi asterrò quindi dall'entrare in minuti particolari sopra le disposizioni di essa e mi restringerò ad esporvi soltanto alcune considerazioni suggerite dall'esperienza e dalla condizione dei tempi che corrono.

La grande molteplicità e la mole delle petizioni, che ci giunsero contro alla legge in discorso, debbono, se non altro, condurci a credere che l'attuazione di essa sia per produrre perturbazioni assai gravi negli interessi privati della parte men silenziosa dei nostri concittadini. Agli occhi miei questo pericolo è meritevole di particolare riguardo. La mutazione di sistema seguita fra di noi, senza il corredo delle commozioni, che accaddero in quasi tutti i paesi che versarono in circostanze consimili, è tale da ispirarci molta fiducia. Ciò

non di meno mi sembra doversi considerare che tutti i rischi non istanno in casa nostra; fa d'uopo guardarvi all'intorno, e per questo verso a me pare che aspettare si potrebbero tempi di più sicura quiete, per accingerci a riforme da cui le accennate perturbazioni deggiono scaturire necessariamente.

Nè parmi che dall'invocata dilazione derivar possa grave danno per noi. La retta e savia amministrazione della giustizia, che, a parer mio, è il primo ed il più essenziale bisogno d'ogni società civile, fu sempre mai uno dei più bei vanti del Piemonte. Ne attesto la generale riputazione in cui erano tenuti gli antichi nostri magistrati, ne attesto la venerazione che circondava i personaggi che ne facevano parte, e rammento con singolare diletto ciò che in proposito udii più volte ripetere dal cavaliere Ferdinando dal Pozzo e dal cavaliere di Montiglio, i quali mi onoravano della loro benignità, e che sendo stati dal Governo dell'imperatore Napoleone I incaricati di ordinare l'amministrazione della giustizia in quelle provincie d'Italia che rimasero aggregate all'impero francese, andavano a gara per far venire da queste nostre regioni uomini già avviati in simile amministrazione per collocarli a capo o a membri dei tribunali che loro toccava d'istituire. I causidici ed i procuratori non sono dessi gli amministratori della giustizia, lo so; ma a me sembra che dagli ordinamenti, ond'essi sono governati, possa, in qualche parte, almeno indiretta, dipendere il facile e buon andamento di siffatta amministrazione. E non sarei lontano dal credere che questo sia stato il principale motivo eccezionale, come lo chiama il vostro ufficio centrale, che indusse i nostri maggiori a determinare il numero dei causidici e ad infeudare il diritto di patrocinare le cause al cospetto dei tribunali.

Molti di voi potete rammentare, come io rammento, l'ottimo effetto prodotto dall'ordine dato da uno dei nostri più illustri colleghi, il quale, essendo avvocato generale presso il Senato sedente in Torino, volle che fosse bandita dai tribunali di mandamento la turba di quegli incomodi patrocinatori che non avevano qualità e veste per ciò. Per quel savio provvedimento i litigi scemarono dappertutto di due terzi almeno. Non ho potuto trattenermi dall'espore queste considerazioni, per cui invoco l'indulgenza del Senato, affine d'indurvi a partecipare al desiderio in cui sono che il principio del libero esercizio della professione di procuratore non venga sancito da voi, se non che dopo alla sanzione d'altra legge per cui vengano stabilite sicure cautele tali di moralità, di capacità, di cauzione e disciplina da assicurarne che nel novero dei postulanti non venga ammesso chi ne sia men degno.

SCLOPIS. Signori senatori: io ebbi l'onore di succedere nella carica di avvocato generale presso il Senato di Piemonte al benemerito nostro collega e mio amico il conte Stara. Io ebbi la fortuna di entrare in quella carica e di poter seguire l'esempio suo vedendo il bene che aveva prodotto, e potendo dianzi calcolare il male che durava da molti anni prima che egli vi ponesse

fine. Io pertanto succedo adesso a lui nel perorare la stessa causa, nell'adottare gli stessi principii, e dico che conviene avere una convinzione molto profonda per poter dubitare della verità delle asserzioni di chi da 40 anni siede nei tribunali, di chi da tanti anni li presiede, di chi ha la responsabilità morale di amministrare esattamente la giustizia ai sudditi del Re.

Queste cose, o signori, si sentono da tutti quelli che hanno avuto pratica negli affari forensi; queste cose non si possono sapere, se non da chi veramente è stato impegnato e di mente e di anima nell'adempimento di quelle severe e faticosissime funzioni.

Premessa questa dichiarazione, incomincerò dal fare alcune avvertenze sul progetto di legge quale ci venne presentato; di poi, mi proverò a fare alcune osservazioni sulla risposta testè data dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, riservandomi di prendere poscia la parola ove occorran altre osservazioni.

Se io ardisco occupare il vostro tempo prezioso con parole, che forse non saranno a tutti gradite, io lo debbo a me stesso; io praticai lungamente negli uffici forensi; io partecipai in quella responsabilità; io vedo un immenso pericolo che forse altri non vede, per l'unica ragione che io ci stetti dentro in quei vortici come ci stette il conte Stara; ed ora, temendo che la legge possa produrre funestissimi effetti, desidero, quantunque non abbia fiducia che la povera mia parola possa produrre alcun effetto, desidero almeno che rimanga come dichiarazione e protesta che abbiamo conosciuto il male, che ve lo abbiamo denunziato e che vi abbiamo indicato il rimedio.

Il progetto di legge, quale vi fu presentato dal Ministero, è un progetto informato particolarmente da viste di economia politica, e io mi associo pienamente ai principii di libertà che lo informano, io credo che sia utile il fare cessare quello stato di cose che non giovava al pubblico, anzi nociva; che non potrà produrre grande nocimento alle persone che ne godevano, poichè quando si dà a tutti un diritto, non si toglie ad alcuno. Tuttavia quando si parla di procuratori d'ufficio giuridici, io credo che convenga fare una distinzione. Quell'uomo così potentemente sagace, quel grande maestro di tutti coloro che sanno in materia di legislazione, il presidente di Montesquieu, asseriva con molta sagacità che vi sono delle cose che non si debbono regolare a norma dei principii del diritto pubblico, quando la materia tocca ai principii del diritto civile, e che non si debba decidere secondo le regole del diritto civile se trattasi di materie appartenenti al principio di diritto politico e via dicendo; vale a dire che non si può in una legislazione porre una stregua comune su materie che sono rette da principii diversi, cui vanno naturalmente soggette.

Credo che mi sarà permesso, calcando di lontano le orme del gran maestro che ho accennato, il dire che non conviene con i principii assoluti dell'economia politica stabilire norme per uffici che sono inerenti all'amministrazione della giustizia. Io non vedo nessuna connessione tra questi principii; che anzi vi vedo una ripu-

gnanza somma: che anzi non sono io solo che lo veda, nè mi attenterei di tanto dire in cospetto vostro, ma è l'illustre economista, conosciuto quanto da me, dagli onorevoli proponenti di questa legge, il celebre Pellegrino Rossi. Questi impiegò una sezione del suo famoso corso d'economia politica, appunto per distrurre questa idea che si dovesse con una specie di livello di libertà venire a colpire questi uffici ministeriali dei tribunali. Se non temessi di occupare inutilmente il vostro tempo in una materia, in cui voi ne sapete tanto e più di me, mi permetterei di leggervi alcun passo di quella sua celebre lezione. Quello che vi posso dir si è, che presso tutte le persone che hanno fatto un uso pratico nell'esercizio della giurisprudenza, e ad un tempo hanno fatto studi di economia politica, troverete in tutti la stessa convinzione, come in Pellegrino Rossi. Ma vi è di più: la storia, ed una storia recente, c'insegna qual esito abbia avuto questa evoluzione di massime nella materia appunto di cui si ragiona.

La vicina Francia che tante cose c'insegnò, e fra le tante, molte da ammettere e alcune da fuggire, ci diede appunto in questa materia un insegnamento pratico. Vi dirò brevemente la serie delle mutazioni occorse in Francia nella materia dei procuratori.

Sorgeva l'alba della rivoluzione, si voleva rifar tutto per far tutto in meglio, e con legge 29 gennaio e 20 marzo 1791 gli uffici e piazze dei procuratori furono soppressi in tutta la Francia, e in ciò si fece benissimo, come io credo che si farà benissimo anche adesso in questa legge: la legge ordinava all'articolo terzo: « qu'il y aurait auprès des tribunaux de district des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état. »

Si andò più oltre. Comparve la repubblica rossa, e allora il livello diventò regola comune; allora non più procuratori, non più persone sotto la direzione del Governo; vadano i litiganti a fare da sè avanti ai tribunali. Ma l'affare era difficile, perocchè i litiganti possono aver ragione, ma non sanno farcela fare. Si riparò a questa difficoltà con un mezzo termine che avrà l'onore di porvi sott'occhio. La legge 3 brumaio, anno II, all'articolo 12, porta che sono soppressi le funzioni di « avoués sauf aux parties à se faire représenter par des simples fondés de pouvoirs. »

Notate però, o signori, un'avvertenza poscia aggiuntata, che se si portasse nell'attuale legge, io sarei d'accordo di votarla quale ci viene proposta: questi « fondés de pouvoirs ne pourraient former aucune ré pétition pour leurs soins ou salaires contre les citoyens dont ils auraient accepté la confiance. »

Se per caso si creda con fondamento che sia ammissibile questa reciprocità fra i cittadini, io dichiaro che accetto la legge. Ma io sono certo che neppure il Ministero si vuole impegnare a tanta arcadica felicità.

Andiamo avanti. Pochi anni dopo si è ricostituito il Governo: esso domandò forze e promise vigilanza; il

Governo volle garantire i cittadini; venne l'anno VIII pieno di novità, e che servirono di norma ad altre novità, in tempi da noi non meno remoti. Ecco la legge del 27 ventoso, anno VIII, ha ristabilito gli *avoués*, ed agli articoli 93, 94, 95 statui che vi sarà presso ciascun tribunale e magistrato un numero fisso di *avoués* regolato dal Governo, sull'avviso dei tribunali.

Siccome conviene che i procuratori siano in numero adattato alla qualità e quantità degli affari che si agitano avanti ai tribunali, è convenientissimo che ai tribunali stessi sia dato d'indicare in che numero debba essere composto il novero dei procuratori esercenti presso di loro. Colla stessa legge viene attribuito agli *avoués* il diritto esclusivo di postulare, salvo alle parti di difendersi da sé medesime, ed è riservata al sovrano la nomina degli stessi *avoués*.

Questo è il fondamento sul quale si fecero le leggi successive, ma non mai si mutò l'ordine prestabilito, che vuol dire che, la novità che da noi si vuole introdurre, venne seguita in Francia sicuramente con maggior larghezza e con una certa confidenza che noi attualmente non dividiamo. L'esperienza fece rigettare questa legge, ed io credo che se in Francia attualmente qualcheduno parlasse di ristabilire la legge di brumaio, avrebbe contro di sé tutta quanta la magistratura, tutta quanta l'industria, tutti quanti i proprietari.

Quello che ho detto basta per ora a dimostrare il fondamento della mia convinzione per non aderire a che l'esercizio dell'ufficio di procuratore diventi assolutamente libero. Mi riservo di prendere la parola in altra circostanza per poter determinare meglio ancora quali sono le mie idee in proposito, aspettando che i difensori della legge, facciano conoscere viemmeglio i fondamenti sui quali riposano le loro ragioni.

Basta, dico, di avere ciò osservato. Avrei però a sottoporre all'onorevole relatore dell'ufficio centrale alcuni miei dubbi sul fondamento delle risposte che ha addotte all'onorevole mio amico, il conte Stara; mi pare che fra le altre cose ha detto l'onorevole Riva, che rispetto all'affluenza straordinaria degli affari in pochi uffici, quali si enunciarono dal senatore Stara, questo non si poteva considerare come un inconveniente assoluto per l'amministrazione della giustizia. Io credo che si debba aggiungere una cosa, vale a dire che quando si voglia fare un ordinamento veramente pratico ed utile rispetto ai procuratori, sarebbe bene di rinnovare quello che era conforme al sistema francese, introdotto già presso di noi, vale a dire che presso ogni tribunale vi fosse un numero di procuratori corrispondente alla quantità degli affari che vengono a quel tribunale, e che l'ufficio non fosse più composto di tanti individui come giustamente lamentava il senatore Riva, ma che tutta la responsabilità, e tutto l'esercizio pesasse principalmente, anzi unicamente, sulla testa del procuratore titolare.

Cosa si fece pendente tutto il tempo del Governo francese?

Basta rindicare i calendari di quel tempo, e si vedrà come vi era un collegio di procuratori presso la Corte di

appello, ve n'era uno presso il tribunale civile, e via dicendo. Dunque questo si potrebbe ristabilire, vi sarebbe un maggior numero di procuratori esercenti, vi sarebbe maggior facilità di vigilanza e sarebbesi maggior sicurezza.

Si è parlato di cauzione, e l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha combinata coll'idea di cauzione l'idea dei salari, che il procuratore ritrarrebbe, quasi ch'è facesse un calcolo degli interessi della cauzione, e dell'aumento dei salari. Io non vedo in ciò la principale applicazione dello stabilimento della cauzione. Lo stabilimento della cauzione si fa per le garanzie che possono rendersi necessarie per l'evenienza di indennità da prestarsi, e quindi quando si voglia stabilire il libero esercizio, come si propone nella legge, converrà allora che le cauzioni si alzino moltissimo, perchè almeno se non possiamo avere una vigilanza, una sicurezza *a priori*, abbandonato in illimitata libertà l'esercizio, bisognerà che abbiamo una sicurezza successiva; converrà che dopo che si è fatto il male, almeno almeno dalla cauzione si possa ritrarre un certo numero di probabili indennità, e quindi con questo si scemerebbe, in modo forse non a tutti gradito, la facilità di questa concorrenza di procuratori. Di più l'onorevole Riva si riferiva alla legge repressiva, dicendo che in quella legge si sarebbero trovati i rimedi, e si sarebbero regolate le garanzie per l'esercizio di questo ufficio ministeriale.

Ma in ciò mi pare che vi sarebbe forse qualche difficoltà logica. Noi cominciamo con una legge che è tutta ed unicamente di economia politica per gettare un principio che domina la materia futura, e poi quando si tratterà di discutere la legge repressiva, noi avremo le mani legate, perchè avremo il principio sanzionato che forse si vorrà portare alle ultime conseguenze. All'epoca in cui si farà la legge repressiva noi potremo calcolare delle forze e delle resistenze, e noi potremo con certa cognizione di causa allargare o restringere la mano; ma frattanto cominciare per stabilire un principio, il quale è più che sostanziale, il principio unico si può dire, di questa legge, e poi sperare che con delle modificazioni, le quali non saranno mai uguali alla prepotenza dei principi che sono determinati da altre considerazioni, che da quelle dell'ordine giudiziario, sperare, dico, che si possa ovviare agli inconvenienti, io temo, mi scusi l'onorevole Riva, io temo che sia un'illusione. Infine l'onorevole relatore parlò della parità tra gli avvocati ed i procuratori, e disse (contraddicendo all'onorevole Stara il quale osservava benissimo che il procuratore è il vero *dominus litis*, vale a dire quello che è vero risponsale, vero ministro subalterno, ma ministro unico, che rappresenta l'individuo litigante presso il tribunale), che ravvisava negli avvocati eguale pericolo di poter recare danno ai litiganti.

Per una triste condizione umana tutti gli uomini possono far del male, ma non tutti possono egualmente fare del bene. Il senatore Riva disse che cominciano le liti col parere d'un avvocato. Se egli volesse compiacersi di farsi dare una statistica del modo col quale co-

mincia la massima parte delle liti soprattutto nei tribunali di mandamento e nei tribunali provinciali, ed anche presso le Corti d'appello, vedrebbe che la massima parte delle liti cominciano dal procuratore, il quale chiama presso di sé l'avvocato ed allora si fa una sequela od in bene od in male; ma frattanto non sono che pochi i casi; non è che nelle circostanze gravi, che una persona ricorre ad un avvocato per avere il parere preparatorio per la sua lite. Io credo dunque dire il vero asserendo che generalmente il procuratore è il primo che apre la parte al litigio, o ciò essendo, desidero che se non ha la scienza dell'avvocato abbia almeno un maggior ritengo di quello che possa venire dal presente progetto.

La diversità tra l'avvocato ed il procuratore è già stata notata dal senatore Stara; la è stata anche da Pellegrino Rossi. Io non mi diffondo più, o signori, la materia mi pare molto chiara; non vi domando che una modificazione, e ripeto che la domando perchè credo che noi andiamo incontro a grandissimi mali, perchè ripeto che bisogna avere una convinzione molto profonda per poter denegare una piena fiducia a ciò che il primo presidente della prima Corte d'appello del regno dopo 40 anni di esercizio viene ad affermare al cospetto del Senato.

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al commissario regio.

SCIALOJA, commissario regio. Signori: io mi era proposto di discutere l'argomento a proposito dell'emendamento dell'onorevole Stara all'articolo 1, per la parte che concerne il riordinamento della professione di causidico; ma l'onorevole parola di due eminenti magistrati, che testè hanno impugnato il principio del libero esercizio, fanno sì che io senta il debito di dileguare la impressione che ha potuto produrre l'autorità della loro personale testimonianza, non che l'autorità della storia a cui l'onorevole Sclopis ricorreva, e quella del Montesquieu e del Rossi da lui citati.

Si dice innanzitutto: i soli magistrati poter giudicare della convenienza e dell'utilità della libertà che il ministro raccomanda, poichè essi soli hanno acquistato lunga esperienza della materia nell'esercizio del loro ministero.

Certamente, o signori, abituato fin dalla mia prima gioventù, atteso l'esercizio della professione forense, a rispettare la magistratura, non sarò io che dirò parola meno che riverente verso di essa; nè l'oserei quando qui la magistratura è rappresentata da uomini così eminenti come gli oratori a cui rispondo; dico solo che la pratica e l'esperienza valgono molto, senza dubbio, quando sono congiunte alle qualità egregie degli oratori che testè discorsero, ma questa pratica e questa esperienza nella specie sono forse state acquistate sotto un regime di libertà, perchè se ne possa venire ad attestare gli inconvenienti? Non mi pare, o signori. Al contrario esse furono acquistate sotto un regime non solo di limitazione di numero, ma anche di monopolio, elevato sino al grado d'infundazione degli uffici.

Se dunque la magistratura è testimone degli inconvenienti che avvengono nell'esercizio della professione di causidico, questi inconvenienti (se non altro è permesso di supporlo) è da ritenere che in gran parte dipendono dal presente stato di cose, epperò fanno almeno dubitare della sua eccellenza. Quanto all'esempio storico della Francia, permettete, o signori, che io vi rammenti di nuovo le date ed il contenuto delle leggi indicate dall'egregio senatore Sclopis.

La legge del 1791 aboliva gli uffici ed istituiva degli ufficiali ministeriali, chiamati più tardi *avoués* dinanzi ai tribunali di Francia. Ma la legge del 27 nevoso, anno VIII, che si vorrebbe ragguagliare in qualche modo al progetto che ora è sottoposto alla vostra approvazione, mi pare che non abbia nulla di comune con esso; perciocchè, come udiste a rammentare, quella legge non solo aboliva il ministero del causidico, ma proibiva di adoperare causidico; sicchè quando taluno privatamente, come semplice mandatario, si fosse presentato per rappresentare un'altra persona in giudizio, non aveva diritto di essere compensato, pel principio generale che il mandato è gratuito: quella legge anzi aggiungeva qualche altra cosa, o signori, in uno dei suoi articoli, aboliva le forme della procedura.

Dunque, notate, che tre cose vi si contenevano: abolizione dell'ufficio di procuratore, pene contro chi esercisse ufficio di procuratore, abolizione delle forme della procedura. Invece che cosa vi propone ora il Governo? Il Governo vi propone unicamente di non limitare il numero dei procuratori; ma di non menomare nè il privilegio che hanno i procuratori di rappresentare essi esclusivamente e necessariamente le parti dinanzi ad alcuni tribunali, nè il Codice di procedura con tutte le forme e i termini da esso prescritti, come guarentigia sociale dello sperimento giudiziario dei diritti privati.

Laonde la legge presente non ha nulla di comune colla legge francese del 1793; poichè conserva il ministero del causidico e le forme della procedura. Se quella legge condusse ad inconvenienti gravi nella pratica, questi si dovettero ripetere da ciò, che non si contiene nel presente progetto, cioè dalla mancanza assoluta della guarentigia delle forme di procedura, e dal nessun adoperamento di gente pratica ed istruita, che noi vogliamo che si conservi nella persona dei causidici.

Ma, si dice, nell'anno VIII si sentì in Francia il bisogno di istituire di nuovo gli *avoués*, ed allora si disse che ne sarebbe determinato il numero presso ciascun tribunale.

Questo, o signori, è il sistema vigente presentemente nel Belgio; ma nel Belgio il legislatore, conseguente a se medesimo, imitando il sistema del 27 nevoso di Francia, ha limitato non solo il numero dei procuratori, ma anche il numero degli avvocati; lo ha limitato al medesimo modo e colle medesime condizioni. Difatti nel Belgio nella legge relativa è detto:

« Les avoués sont les officiers ministériels institués pour représenter les parties dans les affaires devant les Cours d'appel ou les tribunaux, etc.

« Le nombre des avoués est fixé, etc.

« Les avoués sont nommés par le Roi sur la présentation de la Cour ou du tribunal, etc.

E quando si tratta degli avvocati, dice :

« Les avocats à la Cour de cassation sont des officiers ministériels établis près cette Cour, avec le droit de plaider, et le droit exclusif de postuler et de prendre des conclusions.

« Leur nombre est déterminé, etc. Ils sont nommés par le Roi sur la présentation de la Cour, etc. »

Colà dunque il procuratore e l'avvocato, almeno in Cassazione, sono nella medesima condizione, e avendo ammesso il principio della limitazione del numero pei procuratori, lo hanno applicato anche agli avvocati : e per vero dire, hanno assai logicamente proceduto.

Ma si dice, gli avvocati non hanno nulla di comune coi procuratori. Il procuratore è ufficiale pubblico, l'ufficio del procuratore è necessario, la legge lo richiede ; l'avvocato per l'opposto non è necessario, può o non può adoperarsi dalle parti ; ecco la necessità di limitare il numero dei procuratori, non quello degli avvocati.

Ma, signori, innanzitutto l'avvocato in Cassazione, domando io, non è egli forse ufficiale, il suo ministero non è forse necessario in Cassazione, come il ministero del causidico avanti una Corte d'appello od un tribunale ? Se il ricorso non è sottoscritto dall'avvocato, non è ricevibile ; l'avvocato in Cassazione non solo rappresenta, ma deve rappresentare la parte, come il causidico dinanzi i tribunali inferiori. Eppure gli avvocati quantunque rivestiti di questo carattere ufficiale in Cassazione non sono soggetti a limitazione di numero. Ultimamente anzi voi medesimi avete deliberato che il numero degli avvocati in Cassazione è illimitato.

Quest'analogia tra l'avvocato e il causidico è così fondata in diritto che il legislatore nella formazione del Codice penale ha costantemente pareggiato l'avvocato ed il causidico quanto ai mancamenti di cui possono essere colpevoli ed alle pene loro inflitte.

Gli articoli 323-24-25 del Codice penale dicono :

« L'avvocato o il causidico che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso sarà punito, ecc.

« Sarà pure punito colla sospensione della sua professione per un tempo non minore di un anno l'avvocato o il causidico che nella stessa lite dopo avere cominciato la difesa di una parte assuma senza il consenso di questa la difesa dell'altra.

« L'avvocato o il causidico che per doni, offerte, o promesse colluda colla parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose omissioni la causa del suo cliente, sarà punito, ecc. »

Dunque nel concetto del legislatore stesso il causidico e l'avvocato possono entrambi nuocere alle parti, e possono nuocere loro nello stesso modo e per le medesime vie. Ora, se il numero degli avvocati non è limitato, non so perchè debba esserlo quello dei causidici.

Ma vi è di più, o signori. Ogni professione, ogni arte ha per conseguenza lo stabilire alcune relazioni speciali

tra chi la esercita e il pubblico ; e queste relazioni quando vengono riconosciute dal legislatore, portano per conseguenza alcuni speciali doveri ed alcuni speciali diritti ; sicchè non vi è arte o professione che non abbia una specialità la quale quando è rivestita di legalità non conferisca loro il carattere di ministero. E difatti permettete che io ricordi alcune leggi che confermano questa mia teorica.

L'agente di cambio, a cagion d'esempio, secondo la legge due anni fa votata dal Parlamento, è una specie d'uffiziale in quanto che l'esercizio della sua professione lo conduce a certi speciali doveri e lo sottometta a certe pene speciali in caso di mancamento. I suoi libri, le sue note hanno nei giudizi una certa importanza ; egli per certi rispetti è quasi un notaio. Ebbene voi ciò non ostante dichiaraste che la professione di sensale è libera nel senso che il numero non è limitato.

Il medico è già nel linguaggio comune riconosciuto col nome di ufficiale di sanità, ed ufficiale è chiamato dalla legge sanitaria. Difatti il medico non può negare il suo officio, non può ricusare all'ammalato il soccorso della sua professione, altrimenti incorre in una punizione inflittagli dall'articolo 58 del regolamento sanitario.

Il medico ha la facoltà di fare certificati i quali hanno tale importanza, che in molti casi possono esonerare da certi pubblici servizi ; ond'è che la legge lo punisce come falsario nel caso che egli non attesti il vero in uno di quei certificati. Egli dunque sotto questo rispetto è un pubblico ufficiale, egli esercita un ministero. Ed aggiungasi che questo carattere ufficiale nel medico è così prominente, che la legge penale all'articolo 631 lo punisce se svela il segreto di una malattia a lui affidato. Eppure, o signori, il numero dei medici è illimitato !

Queste osservazioni mi aprono la via per rispondere alle obiezioni fondate sull'autorità del Rossi e del Montesquieu, perciocchè, se ben mi ricordo, due sono gli argomenti che fa valere il Rossi per sostenere che il principio della libera concorrenza non è in tutto e per tutto applicabile all'esercizio di certe professioni. Innanzitutto egli dice : è necessario che certe professioni le quali richiedono una guarentigia di moralità, la trovino non solo nella vita precedente di chi vuole esercitarle, ma anche nella possibilità di far guadagni i quali tolgano a costoro la tentazione di delinquere. L'altro argomento è che certe professioni rivestono un carattere di ufficialità e di ministero.

Quanto a questo secondo argomento, ho già notato, o signori, che non vi è professione la quale più o meno non abbia questa tinta ufficiale e non sia un ministero, e che anzi le professioni che eminentemente rivestono questo carattere sono le professioni sanitarie, le quali sono libere quanto alla limitazione del numero.

Rispetto all'altro argomento la critica è anche facile ; poichè se tutte queste professioni, come quella del medico, come quella dell'avvocato di cui lo stesso Pellegrino Rossi nella medesima lezione fa ricordanza, se queste professioni esse medesime hanno bisogno di quelle

guarentigie di moralità, che consiste nel procacciare lucri bastevoli a chi le esercita, io non so perchè poi l'esimio pubblicista abbia conchiuso da queste premesse che i soli causidici ed i sensali debbano essere di numero limitato! Se la conseguenza derivasse dalle premesse egli dovrebbe conchiudere che non solo i sensali e i causidici, ma i medici e gli avvocati, i quali hanno anche bisogno di una certa rappresentanza sociale e di vivere comodamente per resistere alle tentazioni a cui sono esposti, avrebbero ad essere limitati di numero.

Ma che quell'insigne pubblicista abbia anch'egli pagato il tributo dell'umanità, errando in questa parte, lo avete voi medesimi provato. Perciocchè egli pretendeva che fossero limitati in numero così i causidici come i sensali. Voi però avete con una legge stabilito che non è necessario che i sensali siano sottomessi a così fatta limitazione. È già dunque menomata dal vostro esempio l'autorità che oggi s'invoça per provare che sia necessario di limitare il numero dei causidici.

Quanto alle altre obiezioni che da queste principali derivano mi riservo, se ve ne sarà d'uopo, di parlare per combattere allorchè sarà a discutersi l'emendamento dell'onorevole Stara.

PRESIDENTE. Siccome mi pare che in certo modo questa discussione viene unicamente portata sulla questione del libero esercizio e quindi si riferisca al testo dell'articolo 1...

SCLOPIS. Ho domandato la parola per rispondere.

PRESIDENTE. Mi pare che essendovi convertita la discussione generale in particolare, sarebbe meglio che il Senato lo dichiarasse con suo voto.

Se v'è qualcheduno che voglia ancora parlare sul principio non ho difficoltà di accordargliene la facoltà; ma se veniamo a discutere la disposizione di un articolo, mi pare più opportuno il dichiarare chiusa la discussione generale.

GALLINA. Tutta la legge sta in questo articolo. Le rimanenti disposizioni non hanno niente da fare colla economia della legge; quindi non è da stupirsi, se su questo punto molte quistioni possono sollevarsi e si aggiungano osservazioni per combattere quelle che sono già state fatte, per agitare intieramente, pienamente fino dai suoi primi elementi alle sue ultime conseguenze la disposizione che è qui provocata, che è qui messa in capo di una legge e che contiene la legge intiera; perchè tutto ciò che ha rapporto alla liquidazione è cosa secondaria, è cosa materiale, invece che il principio dell'alinea dell'articolo primo è tutta la legge in sè, è tutta la parte morale, e, direi quasi, costitutiva dell'esercizio dell'ufficio di procuratori e di avvocati. Si richiede dunque che il Senato sia illuminato.

Se si vuole portare la discussione sull'articolo primo della legge e non più sulla legge in generale, io direi che torniamo allo stesso principio; è una petizione di principio; discuteremo come articolo primo quello che fin d'ora è la legge intiera, poichè, come dissi, il resto è secondario.

PRESIDENTE. Il presidente non ha ufficio, nè ancora

meno il diritto d'impedire o rimpiccolire la discussione, ma ha l'ufficio di fare che la discussione segua nei termini che il regolamento prescrive. Ora se si discute l'articolo primo, mi pare più opportuno che il Senato si limiti a discutere l'articolo stesso; altrimenti verrà in seguito una discussione sopra un altro punto, che diventerà pur esso generale e impedirà la discussione più regolare. Per tale effetto, senza per nulla volere, come io diceva, impedire, nè rimpiccolire la discussione, proponevo al Senato di dichiarare che si passasse alla discussione dell'articolo primo, in occasione del quale il senatore Sclopis avrà la parola per rispondere.

Se vi è chi voglia parlare sulla legge in generale io sono pronto ad accordargli la parola; altrimenti propongo al Senato di dichiarare chiusa la discussione generale.

(Il Senato dichiara che la discussione generale è chiusa.)

Ora darò lettura dell'articolo 1, il quale è così concepito:

« Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere, e venditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite.

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie.

« Saranno pure liquidate le piazze di speciale e di farmacista; così per le norme della liquidazione, come per l'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge speciale. »

A quest'articolo è stato presentato un emendamento il quale consiste nel sostituire al primo e secondo alinea, (lasciando qual è il primo paragrafo dell'articolo) questo secondo alinea:

« L'esercizio della professione di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachieri e venditori di robe vive è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. »

Poi:

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie, e ne verrà determinato il numero per decreto reale. »

L'onorevole conte Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Prendo la parola, rispondendo all'onorevole commissario regio, e prendendo tutta la latitudine, per conseguenza, in proporzione di quella che egli ha presa nel suo discorso.

L'onorevole commissario regio non ha creduto di entrare nelle viscere e nella sostanza della questione; non ci ha esposti nè dati statistici, nè considerazioni pratiche, nè rapporti giudiziari, nè avvisi di giureconsulti del paese, di magistrati che assistano l'opinione del Governo in questo progetto di legge; egli ha cre-

duto con quella potenza d'ingegno che gli è propria, argomentare a pari, e dall'argomentazione a pari è venuto a concludere che ciò che era fatto da altri in altri luoghi, poteva farsi da noi nelle cose nostre.

Lascio voi, signori, giudici della forza dell'argomentazione a pari. In logica è stabilito che l'argomentazione a pari non concluda che in casi identici. Sono casi identici, il medico, l'agente di cambio, ed il procuratore?

Io ve lo domando... Vi è tanta differenza come vi è dalla borsa, dal letto del malato al palazzo di giustizia.

Convorrà tuttavia, che seguendo l'on revole commissario regio (dal quale avrei desiderato, lo dichiaro, qualche dato più positivo, qualche ragguaglio di magistrati, qualche avviso di giureconsulti lungamente versati nel nostro foro) io batta la via in quel campo in cui egli si è inoltrato.

Cominciamo dall'argomento forse il più apparentemente solido che egli ha messo avanti. Egli ha detto: voi avete autorizzati gli avvocati senza limitazione avanti alla Corte di cassazione. Davanti alla Corte di cassazione gli avvocati fanno l'ufficio di procuratori, e per conseguenza davanti a quella Corte è libera la professione di procuratore. Se io dicessi che l'esempio della Corte di cassazione, la quale è un magistrato eccezionale si può dire, non nel senso che abbia una specialità unica, propria, ma che non è più un grado della giurisdizione ordinaria; se io dicessi che si può paragonare ciò che si dice della Corte di cassazione a ciò che riguarda gli altri tribunali di giurisdizione ordinaria, io forse sarei ripreso dall'onorevole commissario regio, il quale tanto è versato nelle dottrine legali, quanto è valente nelle dottrine economiche.

Si fa davanti alla Corte di cassazione un procedimento semplicissimo; ci sono termini, ci sono dichiarazioni, è un Senato di giureconsulti che pronunzia una dichiarazione dottrinale; ma qui non ci sono vere procedure, non vi sono i vortici, come io diceva testè, i quali avvolgono i litiganti, e dove precisamente i procuratori possono dare adito ai più neri, ai più perniciosi cavilli; mentre è impossibile di cavillare dinanzi alla Corte di cassazione. Una questione semplice di diritto non ammette tergiversazioni di rito giudiziario. Invece nel nostro Codice di procedura, cui fece allusione l'onorevole commissario regio, tutto è rimesso alla buona fede ed all'abilità dei procuratori. Forse nel tempo anteriore, in quel tempo in cui il signor commissario regio ha detto che il senatore Stara ed io avevamo acquistata la nostra esperienza, forse allora si sarebbe potuto dire: che siccome la lite s'intendeva fatta presso il giudice stesso, vi era una sorveglianza particolare al giudice.

Ma il sistema adesso è cambiato, e per conseguenza, se nel tempo in cui noi abbiamo fatto la nostra pratica, abbiamo scoperto quegli inconvenienti gravissimi contro i quali non si addusse ancora nessuna risposta, noi possiamo per conseguenza invocare quest'autorità con tanto maggior sicurezza, che gli abusi allora erano

più difficili ad introdursi, poichè il signor commissario regio, che abbiamo la fortuna di possedere da poco tempo in Piemonte, non ha potuto versare lungamente nel nostro foro, e quindi non ha potuto essere conscio delle nostre massime; io ripeterò che allora il giudice (sarà stato bene o male, io non pretendo di decidere la questione), ma il giudice era il dirigente delle cose, ed eravi una sorveglianza molto più diretta che non vi sia attualmente. Per conseguenza io declino assolutamente la similitudine e identità che il signor commissario regio introduce fra gli avvocati occupanti in Cassazione come procuratori ed i procuratori esercenti avanti i tribunali ordinari.

Voi avete detto, continua l'onorevole commissario regio, che i sensali ed agenti di cambio potessero godere di piena libertà nella loro professione. Sta bene: non tocca a me di riandare sul passato; lodo quel che si è fatto, come lodo lo svincolamento delle piazze. Ma parlò di medico, con arguzia d'ingegno che gli è propria, mi presenta il medico quasi in parte come ufficiale giuridico.

Ma io rispondo: il medico non è astretto da regole di procedura, non è depositario di titoli. Sicuramente che i medici hanno un deposito molto più importante, molto più essenziale, la cura della vita dell'uomo, ma non vi ha mezzo di antivenire le mancanze dei medici, gli inconvenienti della professione loro; mentre, al contrario, noi abbiamo il mezzo di vigilare sulla condotta dei rappresentanti dei litiganti davanti ai tribunali.

L'emendamento del senatore Stara è tale che ammette ogni facilità anche di concorrenza: che cosa domanda? Domanda che vi sia un numero fissato, che può essere maggiore o minore, e questo numero fissato avrà il vantaggio di evitare i procuratori senza cause, che sono il flagello dell'umanità: i procuratori senza cause, a cui faceva pure allusione Pellegrino Rossi, sono quelli che cercano pascolo e non ne trovano, che rodono e non possono nudrirsi. Per conseguenza non potrei, nè dall'argomentazione da ciò che abbiamo emancipato, come la professione di sensale, nè da ciò che si è fatto col rallargare senza limiti l'accesso degli avvocati avanti la Cassazione, non potrei essere tratto a credere che l'esempio influisca sulla presente questione. Come potrete, se non avete sorveglianza continua su questi procuratori, avere una garanzia, per esempio, dei titoli che sono il più prezioso corredo delle famiglie? Come potrete tenerli per guarentiti nelle mani di persone su cui non estendete una continua sorveglianza, contro cui non avrete altro mezzo che il processo criminale per ultimo ricorso?

Signori, quando andiamo a questo punto, noi abbandoniamo la sorte dei cittadini ad una quantità immensa d'inconvenienti. Quanta è l'importanza che il Codice di procedura diede ai procuratori, altrettanta è la necessità che il Governo vegli continuamente su quelli che esercitano la professione stessa per non esporli a compromettere gli averi e l'onore dei cittadini. Del resto la grande concorrenza nel foro di ufficiali ministeriali o

liberi è più un danno che non vantaggio. L'onorevole commissario regio che conosce sicuramente la sbarra del foro piemontese, conosce assai più la sbarra del foro napoletano e sa che si lamentano in quella storia la troppa frequenza dei curiali: e qui leggerò un passo di uno scritto che parmi molto stimabile di un giureconsulto napoletano tratto dall'opera del signor Giovanni Manna: *Della giurisprudenza e del foro napoletano*, libro 2, capitolo 4.

Nel parlare del foro napoletano, il signor Giovanni Manna espone con gran vivezza di colori, coi colori che sono propri di quel cielo privilegiato, gli inconvenienti ai quali andava incontro la popolazione di Napoli per la quantità sterminata di legali che inondavano i tribunali, i quali facevano quanto potevano per suscitare liti e per eternarle.

Vi erano delle liti più che secolari; quandochè, se il commissario regio in questa parte vuole istituire un confronto tra la durata delle liti nel nostro Stato nel secolo scorso, e la durata delle liti negli Stati della Sicilia pure nel secolo scorso, troverebbe probabilmente un risultato favorevole rispetto agli affari piemontesi.

Il signor Manna dice (parla dell'epoca della fine del XVI e la metà del XVII secolo, allora che vi era quella furia di fieri litigi, perchè si diceva consolarsi così delle perdute franchigie e delle disgrazie che il pessimo Governo vice-regale di Spagna aveva introdotto in Napoli.)

Dice adunque il lodato autore:

« La moltitudine dei curiali, è mestieri il confessarlo, concorrevano fortemente ad involuppare fortemente, ad involuppare ancora più la giurisprudenza e la legislazione, ed a moltiplicare altresì le discordie e le liti; ond'è che l'effetto diventava cagione, e la folla dei forensi per sua propria opera, e quasi senza volerlo, faceva crescere di giorno in giorno il fervore dell'avvoceria, e creava a se stessa una quasi necessità di mantenersi e perpetuava gli antichi guadagni e favori. »

Ora, queste parole del Manna, io vorrei che non fossero la profezia di quello che avverrà, quando sarà sancita la legge in quella parte che noi combattiamo, tale e quale ci è stata dal Governo proposta.

Io avrei desiderato di avere con me l'autorevole avviso dell'onorevole commissario regio, a cui una devota amicizia ed una sincera ammirazione mi lega fin dal primo giorno in cui venne in Piemonte. Io l'avrei desiderato, e quasi quasi l'avrei argomentato dalle parole sue in un libro che acquistò fama europea, ed era il germe per cui sarebbe dovuto essermi necessariamente favorevole.

Diceva il signor Antonio Scialoja, nel paragrafo 8 dell'articolo 1 del capitolo 4 del suo libro dell'*Economia sociale esposta in ordine ideologico*:

« La libera concorrenza è una condizione necessaria all'ordine sociale della ricchezza, ma non si però che deggia tal dogma economico non essere limitato per la natura stessa delle cose economiche. »

Ora qui non si tratta solamente della natura delle

cose economiche, si tratta di limitazione fra l'esigenza imperiosa, inalterabile della natura degli affari a cui si vuol dare una libertà dannosa, e forse in breve tempo vi porterà la necessità di fare quello che si è fatto in Francia nell'anno VIII.

Io mi unisco all'emendamento del senatore Stara, nè aggiungo altre parole; mi richiamerò a quanto venne detto, alla convinzione di fatti, alla pratica del paese, all'autorità e al rispetto del primo presidente della prima Corte del regno, e se qui fossero presenti gli altri capi della magistratura nostra oso dire che nessuno di quei magistrati si alzerebbe a contraddirmi.

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiederò, per adempiere ad una formalità, se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al signor commissario regio.

SCIALOJA, commissario regio. Comincio dal ringraziare l'onorevole Sclopis delle parole benevole a me dirette, e dichiaro che io mi onoro altissimamente della sua amicizia e benevolenza, ma appunto perciò mi è debito di mettere assai maggior importanza agli appunti da lui con tant'arte, quanto d'autorità, fatti al mio precedente discorso.

Innanzitutto egli diceva peccare in logica il mio discorso, in quanto che fondavasi sopra argomenti d'analogia i quali non reggono se non fra cose identiche: comincerò dal giovarmi di questo stesso principio logico per iscemare l'importanza del fatto storico da lui rivelato colle parole d'un mio amico dolcissimo, dell'egregio Giovanni Manna di Napoli.

Egli dice, che in uno dei suoi pregiati lavori, il Manna ricorda come fosse nocevole in Napoli, al tempo dei vicerè spagnuoli, la gran moltitudine dei *curiali* (è questa la parola usata dal Manna, ed è la parola che forse ha indotto in errore l'egregio senatore Sclopis. *Curiale* è parola generica in Napoli, e si suole anche in significato più speciale usare nei libri come parola corrispondente ad un'altra usata dal popolo, quella di *Paglietta*, parola storica in quanto che ricorda i costumi degli antichi curiali che avevano una specie di cappello di paglia sotto il braccio sinistro attaccato alla toga.

Questi *Paglietti*, i quali erano veramente avvocati, e liberi avvocati, liberi quanto sono oggi gli avvocati ed i patrocinanti di Napoli, erano gente che, come il Manna accenna, cercavano a quei tempi di corruzione *favori* e *guadagni*, e li conseguivano con arti condannevoli e con intrighi fatti in servizio delle classi più elevate della società, massime nella istruzione delle cause penali, che allora era tutta scritta e segreta; per cui l'influenza dell'intrigo era tale, che non si raggiungeva mai la punizione di un reo che potesse pagare uno *scrivano* (così dicevansi gli attuari) per mezzo di un *Paglietta*.

Ecco la causa della moltitudine dei *Paglietti* che ingrossavano soperchiamente il numero dei curiali nel regno con poco vantaggio della giustizia. Ma quei tempi, la Dio mercè, non hanno nessuna relazione coi presenti,

non dirò solo in questa, ma sì in qualunque altra parte meno fortunata d'Italia. L'argomento d'analogia adunque mi pare che qui precisamente non regga, e non regge, attesa l'immensa diversità di condizione morale e di ordinamenti giudiziari che differenzia i secoli XVI e XVII dal secolo XIX.

Ma scendendo più nel fondo della questione, diceva l'onorevole Sclopis che, moltiplicandosi il numero dei procuratori, si moltiplica il numero dei cavilli.

Veramente se *cavilli* sono argomenti non fondati bene in logica ed in diritto, sui quali per via di arguzie si va innanzi per intricare le cause, io non credo che siano gran fatto inventori di questi cavilli i procuratori; io credo invece che lo sono i cattivi avvocati. Epperò, o signori, se questo fosse motivo sufficiente per limitare gli autori dei cavilli, pare che avreste piuttosto da limitare il numero degli avvocati, che non quello dei procuratori.

Ma in ogni modo, soggiunge il senatore Sclopis, il medico non ha certamente nulla di comune coll'avvocato o col procuratore; imperciocchè all'avvocato ed al procuratore si affidano niente, meno che i titoli da cui può dipendere il patrimonio, della famiglia, ed al medico si affida la vita. Ma i titoli, abbiano pure per tutti, come per vero si hanno per taluni, maggior valore della vita medesima, è non pertanto innegabile, che anche sotto il regime attuale della limitazione del numero, e del monopolio con piazza di proprietà privata, il più delle volte restano nelle mani degli avvocati per più tempo che non sieno in quelle dei procuratori. Qual è quell'avvocato a cui il procuratore, dopo avere fatti gli atti di semplice procedura, non affidi i documenti per che studi a suo bell'agio il processo, e prepari la difesa? Qual è l'avvocato che non abbia, non dirò per giorni, ma per settimane, il deposito sacro dei titoli? Ora se la sottrazione dei titoli potesse essere prevenuta colla limitazione del numero, anche per questa ragione mi pare che si avrebbe a limitare il numero degli avvocati come si limita quello dei procuratori.

Ma in pratica non avvengono, o signori, gl'inconvenienti che si temono in astratto; perchè la prima, la più solenne delle guarentie sta nella gentilezza dei costumi di un uomo, il quale, per esercitare la professione forense, ha dovuto ricevere una certa educazione, e dar prove di abilità e di moralità. Sta nel suo proprio interesse e nella censura inesoranda della pubblicità, perocchè quando un grave mancamento fosse commesso da un esercente, ei perderebbe la pubblica fiducia, egli sarebbe per sempre perduto nella opinione e dei clienti e dei magistrati: egli avrebbe a rinunziare ad ogni suo avvenire. Ma le professioni forensi danno sempre speranza di migliorare la propria condizione col dar buone prove di probità e d'intelligenza, massime quando i clienti non sono assicurati dal monopolio: sicchè, se questa speranza di migliorare la propria sorte è la più solida e la più efficace delle guarentie per l'esatta osservanza dei propri doveri, la libertà, come sempre, aumentando la responsabilità, diviene per se medesima una guarentia stima bilissima.

Ma l'onorevole Sclopis lamenta che io mi sia limitato a ribattere i suoi argomenti, senza però addurre nessuna testimonianza autorevole, nè fatti, nè esempi.

Invero, signori, quando si tratta di mutare lo stato presente delle cose, non so quale testimonianza possa aversi dal nuovo stato che gli si vuol sostituire, e quali fatti possano essere addotti in prova di ciò che avverrà. I fatti sono figli dell'esperienza, e questa non esiste ancora là dove il nuovo regime si vuole introdurre. La necessità stessa della cosa mi vieta dunque di potere addurre fatti e testimoni patrii che confermino la mia tesi. Non mancano però fatti ed esempi estranei.

Dovrò io ricordare, all'onorevole Sclopis, la cui dottrina storica è così estesa, la cui conoscenza di ciò che avviene negli altri Stati è tanto vasta, dovrò io ricordare ad uno scrittore di storia del dritto, onorato non solo nel nostro paese ed in Italia intera, ma in tutta Europa, che la libertà in fatto di postulazione è un fatto già sperimentato così da altri Stati dove è analogia perfetta di procedura giudiziaria col nostro, come presso nazioni in cui questa somiglianza non esiste, in Napoli, in Ginevra, in Inghilterra? Prima di essere chiamato in questa parte d'Italia, ora nuova e diletta mia patria, al cominciare del 1848, io aveva, quantunque giovane ancora, esercitato per dieci anni l'avvoceria: ebbene, o signori, durante l'esercizio della mia professione, io posso assicurare il Senato, che non ho mai udito a parlare di alcun caso di sottrazione di titoli o di altro reato di simile natura, di cui la libertà dei capisaldi fa tanto temere; anzi se si riscontrano le raccolte di giurisprudenza napoletana, e ve ne sono moltissime, io non so se si troveranno menzionate cause penali contro procuratori per sottrazioni di titoli.

In questa professione come in tutte le altre possono esservi esempi di uomini tristi; ma non ve ne ha forse anche sotto il monopolio? Certo la libertà non gli accresce. Parmi dunque, che anche l'autorità dell'esperienza e dell'esempio appoggi la proposta del Governo, la quale a vero dire non mi pare che sia veramente combattuta dagli argomenti finora esposti. Ma quando ingegni così eminenti come quello dell'onorevole Sclopis non sanno escogitare argomenti vittoriosi e convincenti contro la proposta che io impugno, mi persuado veramente che non ve ne ha di tali argomenti.

Ond'è che, persistendo nel mio proposito, mi par quasi di essere per indiretto, assicurato dall'autorità stessa dell'onorevole precipitante.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SPESE CATASTALI PER GLI ANNI 1857 E 1858; 2° AVANZAMENTO NELL'ARMATA DI MARE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione delle spese catastali da farsi negli anni 1857 e 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 747.)

TORNATA DEL 14 APRILE 1857

Ho pure l'onore di presentare al Senato a nome del ministro della marina un progetto di legge inteso a regolare l'avanzamento nell'armata di mare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1003.)

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione fatta a nome anche del ministro di marina di questi due progetti di legge i quali avranno il corso regolare.

RAPPEVA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, credo dover venire ai voti sull'articolo 1.

Sul primo paragrafo dell'articolo 1 non si è elevata obbiezione.

Esso consiste in queste parole:

« Art. 1. Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere e venditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite. »

Chi approva questo paragrafo sorga.

(È approvato.)

Il primo alinea diceva:

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. »

L'emendamento del senatore Stara fa differenza in questa parte della limitazione fra le piazze di procuratore, e le altre cui si allude nella legge. Egli quindi propone che, comprendendo insieme le altre professioni, si faccia una disposizione a parte della professione di procuratore, l'esercizio dei quali dovrebbe essere limitato.

La prima parte del suo emendamento sarebbe così concepita. (Vedi sopra)

Metto ai voti questa prima parte dell'emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(Enumerati i votanti risultano 22 in favore.)

Ora si fa la controprova.

Chi disapprova l'emendamento si alzi.

(Sono 26 contrari e 22 favorevoli.)

L'emendamento non è adottato.

GALLINA. Il numero dei votanti quale è?

PRESIDENTE. Cinquantuno.

GALLINA. Non siamo in numero.

PRESIDENTE. Sì, il Senato è in numero: solo vuol dire che tre senatori non hanno votato; non sono obbligati a votare.

SCLOPIS. Ma in questo caso non si potrebbe domandare il suffragio segreto?

Io desidero che questa materia, la quale è di grande importanza, sia decisa con tutta l'imparzialità sicuramente, che non abbandona mai gli atti del Senato, ma con tutta la maturità, e desidero che quelli che per giusti riguardi si sono astenuti dal votare, abbiano la bontà di riaffermare il loro avviso collo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento la cosa non sarebbe regolarissima, e rammenterò al Senato che in altre circostanze esso ha deciso essere meno conveniente di procedere in questa guisa.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il voto che il Senato ha dato deve essere definitivo. Vi è stata una proposta: essa si è votata, ed il Senato l'ha rigettata. Quindi io non potrei capire che si volesse costringere il Senato a rivotare sulla proposta che ha già rigettato.

Evvi un mezzo per ovviare a questo inconveniente: l'onorevole Sclopis proponga un altro emendamento il quale raggiunga lo stesso scopo. Evidentemente, quando il principio di libertà venisse escluso per ciò che riflette la professione dei procuratori, il Ministero ritirerebbe la legge; non vorrebbe dare ai procuratori il monopolio dei monopoli. Egli non crederebbe di dover sancire questo privilegio della classe dei procuratori. È facile all'onorevole Sclopis il redigere un altro emendamento in quelle forme che crederà bene: in allora io pregherei il Senato a voler rimandare la discussione a domani, onde il Ministero possa esporre i motivi per quali egli stima che dal voto che il Senato darà sul principio della libertà della professione di procuratore dipende il fatto della legge.

DABORMIDA. Se ho bene inteso, i senatori presenti sono 51. 26 avendo votato contro l'emendamento, la maggioranza gli è contro. Che non tutti abbiano votato, non importa; se quelli che non votarono, avessero votato in favore dell'emendamento sarebbero ancora in minoranza. In conseguenza mi pare che l'emendamento sia stato rigettato in modo regolarissimo.

SCLOPIS. Mi duole la dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio, vale a dire che, modificato questo capo, la legge sarebbe considerata come perduta. Lo ripeto, me ne duole sinceramente!

Ma ne duole perchè non prevedeva che il Governo unicamente da una vista teorica (perchè non sarebbe affine altro che una vista teorica), volesse far dipendere la pratica applicazione del principio nella sua più grande relativa proporzione. Dico che me ne duole, perchè altrimenti è difficile che in una legge complessiva di tante e sì diverse specialità, tutti si facciano capaci dell'opportunità della legge quando una ragione sola si applica ad interessi assolutamente diversi. Io ripeto, mi pare che ci sia un'esagerazione di ciò che rispetto sempre: il valore di un principio. Tuttavia siccome io ravviso in ciò... Prego il Senato di voler credere che non è solamente per un diletto che mi si potrebbe rimproverare di voler prendere la parola per occupare i momenti dei miei colleghi, ma parlo per intima convinzione, e se non avessi questa convinzione io non avrei voluto osteggiare una legge provvida nella sua generalità. In tutte le altre leggi presentate dal signor presidente del Consiglio per l'applicazione del principio di libertà, io non sono mai stato opponente.

In quanto però a questa parte della presente legge che è una specialità, oso dire che non è un assurdo il

voler fare una discretiva perchè stanno per me gli esempi di molte nazioni, esempi di maggiore autorità che non quelli di tre nazioni che hanno adottato un sistema analogo a quello che ci si propone dall'onorevole commissario regio e da esso indicati, e questi tre paesi sono: il Cantone di Ginevra (signori! ma l'applicazione di quanto si fa nel Cantone di Ginevra può mai acconciarsi alle nostre condizioni affatto diverse?), e quando mi si darà agio di riprendere la parola sopra le condizioni colle quali nel Cantone di Ginevra si possono attuare cose eccellenti che in altri paesi non si possono attuare, io mi varrò dell'autorità di un gran pubblicista conosciuto sicuramente dall'onorevole conte di Cavour, il signor Bellot. Mi si citò anche l'esempio dell'Inghilterra.

Io penso che ci sarebbe molto a discutere ancora per vedere se ci sia l'analogia, perchè bisognerebbe ripigliar ad esaminare tutto il sistema dell'ordinamento giudiziario di quel paese per farci capaci se veramente sia o no questa identità di condizioni. Quanto al regno di Napoli, mi dichiaro incompetente. Sicuramente io non verrò mai, prima di essere informato, a dire cosa che contraddicesse all'opinione così autorevolmente espressa da un soggetto distintissimo di quel paese che ha affermato che questo sistema vige colà colla maggiore sicurezza.

PRESIDENTE. Mi pare...

SCLOPIS. Faccio la mia dichiarazione. Poichè mi si domanda, debbo farla.

Dunque se consente il Senato che, abbracciando lo spediente suggerito dal presidente del Consiglio, si produca un nuovo emendamento, io lo produrrò di nuovo. Se poi il Senato crede, come opinò l'onorevole Daborrida, che colla maggioranza di una voce, con due o tre astenentisi, sia vinta la legge, io mi sottopongo e mi sottometto all'autorità del Senato.

PRESIDENTE. Credo di dover mantenere la quistione nei suoi veri termini.

Ho messo ai voti l'emendamento del senatore Stara; quest'emendamento è stato respinto da 26 voti contro 22. L'ufficio della Presidenza non ha dubbio in quanto

al numero, che rispettivamente accolse o respinse l'emendamento. Quindi non è applicabile il disposto dell'articolo 56 del regolamento il quale dà facoltà di addivenire allo squittinio segreto, solo quando vi rimane dubbio dopo prova e controprova.

Dice l'onorevole Sclopis che chi si astenne non ha dichiarato il motivo dell'astenersi. Risponderò che finora non è stato in uso nel Senato nostro quello che benissimo è in uso in altri Stati di dichiarare il motivo; nemmeno dichiarare di astenersi. In altre circostanze si è verificato che alcuni senatori avevano creduto di astenersi senza che perciò il Senato abbia creduto invalidare il voto che è stato dato.

In seguito vi è stata una circostanza che io credo, senza eccedere i limiti di quello che conviene, poter chiamare solenne, dove si è invocato lo squittinio segreto dopo il voto per alzata e seduta, e il Senato giudicava meno conveniente di ricorrere allo squittinio segreto quando il voto dato per alzata e seduta non lasciava dubbio: è per questo che la Presidenza, credendo suo dovere attenersi per quanto è possibile al regolamento ed anche agli antecedenti, crede che è il caso di dover mantenere quello che ha detto; e la validità del voto, mi pare, non sia oppugnata nemmeno dal signor conte Sclopis.

Quindi essendo l'ora avanzata scioglierò l'adunanza e prego il Senato a volersi tenere convocato per domani alle ore due, e se si può non più tardi.

CAVOUR. presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il Senato deliberando che la seduta venga sciolta non prenderò ora la parola; bensì la prenderò domani per dimostrare come il Governo non per ispirito di suscettibilità, non per eccessivo amore delle proprie proposte, considera come il principio fondamentale della legge quello che sarebbe distrutto dall'emendamento proposto dall'onorevole Stara, e dal senatore Sclopis appoggiato.

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.